AGENDA DEL GIORNALISTA Digitale

l'Opinione delle Libertà

DL353/2003 (conv. in L 27/02/04 n. 46) art. 1 comma 1
DCB - Roma / Tariffa ROC Poste Italiane Spa Spedizione in Abb. postale

AGENDA DEL GIORNALISTA Digitale

61118
9 771590 991009

Quotidiano ideato e rifondato da **ARTURO DIACONALE** - Anno XXXI **EDIZIONE SERALE** - n. 215 - Euro 0,50 **Mercoledì 18 Novembre 2026**

L'Egitto condanna la Fratellanza Musulmana mentre l'Ue resta inerte

di **F. V. BONANNI SARACENO**

Dalle liste antiterrorismo del Cairo alle ramificazioni associative nel Vecchio Continente, 35 organizzazioni e 36 persone risultano collusi con il terrorismo islamista.

L'Italia non può ignorare il problema, dopo venticinque anni di denunce, è arrivato il momento di pretendere trasparenza e verifiche. Quindi, c'è una domanda che le istituzioni europee non possono più eludere: quanto conosciamo realmente delle reti riconducibili alla Fratellanza Musulmana che operano sul nostro continente?

Inoltre, soprattutto, siamo in grado di distinguere le legittime attività religiose e associative da eventuali strutture utilizzate per perseguire finalità ideologiche, politiche o di sostegno al terrorismo? La questione non è nuova, ma oggi assume una dimensione difficilmente liquidabile come una semplice controversia ideologica.

L'Egitto ha deciso di intervenire nuovamente, portando alla luce una rete di organizzazioni e personalità presenti in diversi Paesi europei e l'Europa, invece, continua a mostrare una preoccupante miopia nell'affrontare l'annoso problema.

Il 10 novembre scorso la Corte penale del Cairo ha disposto l'inserimento di 35 organizzazioni e 36 persone nelle liste nazionali delle entità terroristiche e dei soggetti considerati terroristi, per una durata di cinque anni.

Il provvedimento, relativo al procedimento n. 11108 del 2026, è stato pubblicato nel supplemento n. 250 della Gazzetta ufficiale egiziana, Al-Waqa'i al-Masriyya.

Nell'elenco figurano il Council of Muslims of Europe e diverse articolazioni associative presenti in Europa, insieme a realtà operanti in Francia, Regno Unito, Germania, Svizzera e Italia.

Invero, sono menzionati organismi sovranazionali come il Consiglio europeo per la fatwa e la ricerca, il Consiglio europeo degli imam e l'Istituto europeo di scienze umane.

Tra le persone inserite nell'elenco compaiono Ibrahim Farouk Mohamed al-Zayat, Anas Osama al-Tikriti, Hussein Mohamed Halawa, Wissam al-Bardawil e Salah Mohamed Abdel Haq.

Pertanto, si tratta di nomi e organizzazioni che impongono un approfondimento, soprattutto per la dimensione transnazionale delle relazioni che il provvedimento egiziano intende colpire.

A tal proposito, non siamo di fronte a un episodio isolato, perché già il 13 gennaio 2026 gli Stati Uniti avevano adottato misure restrittive nei confronti delle articolazioni egiziana, giordana e libanese della Fratellanza Musulmana.

Il Dipartimento del Tesoro aveva inserito le prime due nella categoria delle entità terroristiche globali appositamente designate, mentre il Dipartimento di Stato aveva classificato la branca libanese anche come organizzazione terroristica straniera.

Essa fu una scelta motivata da Washington con il presunto sostegno materiale e ideologico fornito da queste articolazioni ad Hamas e ad altre attività terroristiche.

Perciò, è importante sottolineare che si tratta di designazioni riferite a specifiche articolazioni nazionali, non di una classificazione indistinta di ogni organizzazione o persona che si richiami all'islam politico.

Il dato politico inequivocabile è che due attori internazionali stanno considerando la Fratellanza e alcune sue strutture come un problema concreto di sicurezza.

Proprio qui emerge la contraddizione europea, nonostante il fatto che per quasi venticinque anni è stata evidente l'espansione delle reti riconducibili ai Fratelli Musulmani, richiamando l'attenzione sui collegamenti internazionali, sulle strutture associative, sui circuiti finanziari e sull'influenza esercitata in determinati ambienti culturali e sociali.

Al netto dell'evidenza, il problema non è mai stato affrontato nei termini opportuni e si è voluto confondere la libertà dei cittadini musulmani di professare il proprio credo con il serio problema di strumentalizzare la libertà religiosa e associativa come copertura per progetti di condizionamento ideologico, radicalizzazione o sostegno a organizzazioni violente.

La confusione di questi temi significa indebolire tanto la sicurezza quanto la convivenza civile e l'Italia non può considerarsi estranea a questa vicenda.

La presenza nell'elenco egiziano di un'organizzazione denominata Islamic Association in Italy, insieme a organismi operanti in altri Paesi europei, rende necessario interrogarsi sulla natura delle relazioni internazionali, sulle fonti di finanziamento e sulle attività concretamente svolte dalle strutture interessate. Nello specifico, non si tratta di formulare condanne preventive, né di attribuire responsabilità penali sulla base di una decisione straniera.

Piuttosto, si tratta di chiedere alle autorità competenti di verificare i seguenti quesiti, ossia se esistono collegamenti, flussi finanziari o attività meritevoli di approfondimento e quali sono i soggetti che finanziano queste realtà e quali rapporti intrattengono con organizzazioni estere, quali attività vengono svolte nei centri culturali e negli ambienti educativi, quali strumenti di controllo vengono concretamente utilizzati per prevenire fenomeni di radicalizzazione.

L'indottrinamento ideologico può insinuarsi attraverso circuiti di formazione, propaganda digitale, attività culturali e dinamiche di appartenenza che, in determinati contesti, rischiano di trasformarsi in strumenti di radicalizzazione.

Per questo motivo, il monitoraggio deve essere serio, documentato e rispettoso delle garanzie costituzionali e non bastano dichiarazioni di principio.

In particolare, occorrono trasparenza finanziaria, cooperazione investigativa, intelligence, prevenzione e un'effettiva capacità di individuare eventuali condotte illecite.

L'iscrizione nelle liste del Cairo non costituisce, da sola, una prova di responsabilità penale secondo il diritto europeo, ma le istituzioni comunitarie dispongono di procedure autonome per l'adozione di misure antiterrorismo, fondate su presupposti giuridici e verifiche da parte delle autorità competenti.

L'Europa non deve recepire passivamente le decisioni di Washington o del Cairo, bensì deve svolgere le proprie verifiche, raccogliere informazioni, valutare gli elementi disponibili e intervenire quando emergano presupposti concreti.

Il pluralismo culturale e religioso non può trasformarsi in uno scudo per chiunque intenda utilizzarlo contro le istituzioni, né l'anarcoide tolleranza può diventare una forma di rinuncia alla vigilanza democratica e alla tutela della libertà stessa.

La vicenda egiziana riporta al centro una questione che l'Europa ha troppo spesso preferito relegare ai margini del dibattito pubblico.

Non si può fingere di non sapere che la sicurezza democratica si costruisce attraverso la conoscenza e il rispetto della legge e dei principi costituzionali e non attraverso l'indifferente silenzio.

In sostanza, contrastare l'estremismo significa difendere anche i cittadini musulmani che non intendono essere rappresentati da organizzazioni politiche o ideologiche che pretendono di parlare in loro nome.

Al postutto, l'Europa deve finalmente decidere se vuole essere protagonista della difesa dei propri valori e della propria civiltà oppure continuare a essere spettatrice di una partita che si sta già giocando dentro i suoi confini, assecondando il proprio esiziale declino.

Ddl antisemitismo: fuga dal Pd

Emanuele Fiano lascia il partito: "Gran parte del centrosinistra ha votato contro una legge che non introduce nessun reato e che non limita la libertà di espressione. È una scelta gravissima, basata su interpretazioni false del testo". Anche Aurelio Mancuso, della direzione romana, abbandona la Schlein



Foto generata da AI